



CITTÀ DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà 36 - 04010 CORI (LT) - Tel. 0696617272 - Fax 069678695

www.comune.cori.lt.it

Regolamento comunale dell'albo delle associazioni

Art.1 – Istituzione dell'albo comunale delle associazioni

1. Il Comune di Cori valorizza le libere forme associative, costituite dai cittadini nell'esercizio del diritto di cui all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica, riferite ad ambiti territoriali, a scopi umanitari, sociali, civili, culturali, educativi, sportivi e scientifici e di tutela e sviluppo dell'ambiente naturale, del patrimonio archeologico, monumentale, storico, culturale ed artistico.
2. Il Comune, mediante l'Ufficio Cultura istituisce l'Albo comunale delle Associazioni al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'associazionismo nell'ambito del territorio comunale.

Art.2 - Iscrizione

1. All'albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - b) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - c) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - d) essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - e) avere sede in Cori oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
3. La domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e firmata dal legale rappresentante dell'associazione, va inviata e/o presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, o tramite posta certificata indirizzata all'Ufficio Cultura o protocollocomunedicori@pec.it entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Ogni associazione iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
5. La richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente accompagnata dai seguenti allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati per la prima iscrizione all'albo;
 - b) relazione datata e firmata dal legale rappresentante sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno;
 - c) copia dell'ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell'ultimo anno con verbale di approvazione.Tali documenti possono essere presentati anche in formato digitale all'indirizzo di posta certificata protocollocomunedicori@pec.it
6. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, l'Ufficio Cultura darà comunicazione motivata al rappresentante legale dell'associazione.

Art.3 - Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. L'Ufficio Cultura comunica via e-mail alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.

Art.4 - Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.

Art.5 – Pubblicità dell'albo

1. L'elenco delle associazioni iscritte all'albo è pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'albo comunale delle associazioni può essere consultato presso l'Ufficio Cultura e tramite il sito internet del comune di Cori

Art.6 – Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - a) in autonomia;
 - b) in collaborazione con il comune;
 - c) con il patrocinio del comune;
2. È facoltà dell'Ente sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e /o servizi;
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.
3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal comune.

Art.7 – Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno

1. La giunta comunale dispone la concessione di contributi in denaro di cui al presente regolamento, con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell'associazione:
 - i. utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - ii. coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - iii. incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
 - iv. rilevanza territoriale dell'attività;
 - v. grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:
 - i. rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico, umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - ii. attinenza con le finalità previste dallo statuto comunale;
 - iii. valenza e ripercussione territoriale;
 - iv. valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
 - v. valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
2. Il contributo in denaro concesso dal comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva da sostenersi e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a) l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art.8 – Richiesta e concessione di forme di sostegno

1. Per le forme di sostegno in servizi, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le concessioni vengono disposte dal competente Dirigente secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali e delle altre direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta Comunale.

Art.9 – Rendicontazione

1. A conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere entro tre mesi dallo svolgimento:
 - a) una relazione dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.
2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro sei mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, la documentazione relativa alle spese e alle entrate ivi dichiarate. Tale documentazione deve essere prodotta in semplice

fotocopia presso l'Ufficio Cultura. Gli originali devono essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.

4. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.
5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Art. 10 – Decadenza del diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo per oggettiva impossibilità sopravvenuta, dovuta a causa di forza maggiore, potranno essere riconosciute, entro il limite del 50%, le spese già sostenute.